

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Provincia di Venezia

Prot.n. 4264 del g. 10.05.2016

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DEL BOCCIODROMO COMUNALE CON "RISCHIO OPERATIVO" IN CAPO AL CONCESSIONARIO (art.3 comma 1 lett. VV) e ZZ del D.lgs.50 del 18.04.2016).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

in esecuzione della Determinazione n. 31/bib del 10.05.2016 indice una gara per la concessione del bocciodromo comunale di Via Isonzo, 7 adibiti ad attività di somministrazione di alimenti e bevande per il periodo giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

ENTE CONCEDENTE

Comune di Fossalta di Portogruaro – P.zza Risorgimento,9 (Ve) . Tel.0421-249511 (centralino) – Fax 0421.249579 – biblioteca@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it – Resp. di procedimento: P.O. Cultura, sport e servizi sociali: Battiston Andrea.

DESCRIZIONE DEI LUOGHI ADIBITI AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Il locale e accessori da adibire a luogo pubblico esercizio per la somministrazioni di alimenti e bevande (bar) è collocato all'interno del bocciodromo comunale e comprende l'area di mescita, servizi logistici e servizi igienici, nonché un'area, sempre interna, uso comune con la zona sportiva comprensiva di ampio androne da adibire parte a servizio del bar parte ad area di passaggio e ancora spogliatoi e servizi igienici. Il locale è sito in Via Isonzo 7 a Fossalta di Portogruaro.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione in questione dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande avrà decorrenza **dal giugno 2016 successivamente alla firma della concessione e verbale di consegna** e cesserà il **31.12.2019**. L'eventuale proroga della concessione potrà essere accordata dal Comune, purché a condizioni vantaggiose per lo stesso e la normativa in vigore lo consenta.

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- ❑ L'attività è consentita ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. c) della L.R. n° 29 del 21.09.2007, inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni dell'ASL) ed è svincolata dalla gestione e dalle attività sportive del bocciodromo;
- ❑ E' prescritto il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010; detti requisiti devono essere posseduti dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale di somministrazione;
- ❑ L'inizio è soggetto a SCIA inviata al SUAP del Comune di Fossalta di Portogruaro e può essere effettuata dalla data di ricevimento della segnalazione stessa successivamente alla firma della concessione e verbale di consegna;
- ❑ assenza delle cause di impedimento al rilascio delle autorizzazioni di polizia elencate all' art. 11 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773 del 18.6.1931;
- ❑ assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 31.5.1965;
- ❑ inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 157 del 17.3.1995 e sue modificazioni e integrazioni.
- ❑ inesistenza delle cause che impediscono l'esercizio di attività commerciale di vendita e di somministrazione di cui all' art. 71 commi da 1) a 5) del Dlgs. 59 del 26.03.2010;
- ❑ E' vietata la partecipazione alla gara dei concorrenti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti dei quali si accerti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

NOTA: NORMATIVA DI RIFERIMENTO: La concessione del servizio di somministrazione avverrà in base al Codice dei Contratti D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 60 "procedura aperta".

IMPORTO A BASE DI GARA (CANONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE): l'importo a base di gara è il canone annuo da corrispondere al Comune, come di seguito riportato:

- € 1.200,00 per l'anno 2016;
- € 2.400,00 per l'anno 2017;
- € 2.500,00 per l'anno 2018;
- € 2.600,00 per l'anno 2019;
- L'aumento percentuale offerto sul canone (posto quale valore minimo a base d'asta) dovrà essere unico per tutti gli anni di durata della concessione.

Il canone dovrà essere corrisposto in due rate anticipate scadenti rispettivamente il 1° Gennaio ed il 1° Luglio di ogni anno da versare presso la Tesoreria Comunale.

SOPRALLUOGO DEI LUOGHI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Il presente bando, gli allegati ed i disegni dei locali possono essere visionati presso L'Ufficio Tecnico Comunale, tel. 0421/249531, negli orari d'ufficio (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10.00 alle 12.00 martedì dalle 8.30 alle 12.00 giovedì dalle 16.00 alle 18.00), previo appuntamento telefonico. Allo stesso modo può essere concordato sopralluogo presso i locali oggetto di concessione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E DOCUMENTI:

Chi intende partecipare alla gara dovrà far pervenire un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura “

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DEL BOCCIODROMO COMUNALE” **SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12.00 DEL 1 GIUGNO 2016**” Comune di Fossalta di Portogruaro – Piazza

Risorgimento n. 9 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano all'ufficio di protocollo del Comune.

L'Ufficio protocollo è aperto dal lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere in tempo utile.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.

Nel plico dovranno essere inserite due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e, rispettivamente, le seguenti diciture:

Plico A “documentazione amministrativa”

Plico B “offerta economica”

A) Nel plico A “documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti:

1) domanda di partecipazione alla gara in bollo del valore di euro 16,00, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, con indicazione della denominazione, natura giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, l'indirizzo o il numero di fax da utilizzare per le comunicazioni relative alla gara, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o dal rappresentante legale, presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 de 28.12.2000, con le seguenti dichiarazioni:

- a) di essere iscritti nel registro delle imprese di una Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per l'esercizio di attività pertinente all'oggetto della gara;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016;
- c) di aver preso visione del luogo di esecuzione dell'attività nel suo complesso e di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite dal bando;
- d) di aver basato l'offerta su una propria autonoma valutazione dei rischi avendo tenuto conto di tutti gli oneri e di tutte le condizioni che possono influire sulla gestione e di essere pertanto consapevole che nessun onere potrà essere richiesto; all'Amministrazione Comunale concedente, neppure il rischio dell'esecuzione della prestazione posto a carico del concessionario;
- e) di essere in regola con la normativa sul lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, ovvero, di non essere assoggettato a tale normativa;
- f) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici.

In caso di associazione o di consorzio la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuna impresa o cooperativa o società sportiva associata o consorziata, ovvero da associarsi o consorziarsi.

In caso di associazione o di consorzio già costituito, alla domanda dovrà essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in tale ultimo caso, la domanda dovrà contenere espressamente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese o cooperative o società sportive conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

2) **quietanza** del versamento alla tesoreria comunale, oppure fidejussione bancaria, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di € 1.500,00, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

3) **dichiarazione** rilasciata da due istituti bancari che attestino il requisito di affidabilità economica del concorrente alla concessione (inteso come attitudine ad onorare i propri obblighi economici); la dichiarazione può essere rilasciata da un unico istituto se il concorrente alla concessione si avvale di un'unica banca per i propri affari.

B) All'interno del plico B "offerta economica" deve essere inserita l'offerta economica, in bollo di € 16,00, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente, espresso in cifre e in lettere, **l'importo del canone annuo di concessione offerto in rialzo** rispetto al canone a base di gara fissato nel presente bando.

MODALITA' DI ESPETAMENTO DELLA GARA: La commissione di gara nominata come previsto dalla legge in vigore, procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi, **il giorno 3 GIUGNO 2016 alle ore 12,00** valutandone il contenuto nel seguente ordine:

Plico A "documentazione amministrativa" – valutazione di ammissione alla gara;

Plico B "offerta economica" – apertura e lettura delle offerte.

La verifica dei requisiti generali e finanziari avverrà ad opera della Commissione di gara e non trova applicazione il Sistema AVC Pass in quanto appalto inferiore a 40.000 euro (ex Deliberazione AVCP (Anac) 111 del 20.12.2013).

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più alta di canone per il Comune e il cui ammontare sia superiore al corrispettivo posto a base di gara quale canone minimo.

1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché superiore al canone minimo;
2. In caso di offerte di uguale canone si procederà per sorteggio.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta vincolerà l'offerente per 180 giorni dall'esperimento della gara.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: L'aggiudicatario dovrà predisporre tutto quanto necessario per dare inizio all'attività oggetto del bando entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, con avvertenza che in caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'assegnazione.

ALTRE INFORMAZIONI

L'aggiudicatario è tenuto, nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione Comunale, alla stipulazione della concessione con le spese a suo carico. L'aggiudicatario, in caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, dovrà presentare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria o atto costitutivo del consorzio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualunque momento di procedere alla verifica della regolarità delle autocertificazioni presentate in sede di gara.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

TERMINE RICEZIONE OFFERTE:

In ragione dell'urgenza dovuta a motivi sociali (attività di somministrazione e funzionale alla fruizione da parte del gruppo anziani del paese) viene derogato il termine di trentacinque giorni con rispetto del termine minimo di quindici giorni e le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore **12.00 del 1 giugno 2016**.

PUBBLICITA'

Il presente bando verrà pubblicato all'albo web e sul sito internet del Comune di Fossalta di Portogruaro e per estratto (avviso) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale Contratti pubblici.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informazioni sulla gara possono essere richieste al sig. Andrea Battiston – Responsabile Cultura, Scuola, Sociale tel. 0421- 249537.

Informazione sulla SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande possono essere richieste alla sig.ra Carla Battiston – Responsabile segreteria Tel. 0421 249522.

Il responsabile del Servizio Cultura, sport, servizi sociali

Andrea Battiston



DISCIPLINARE PER L'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO ADIBITI AD ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione della parte del Bocciodromo comunale adibita a somministrazione di alimenti e bevande compresa la manutenzione ordinaria, la pulizia, la vigilanza e la custodia della propria parte di pertinenza (in planimetria delimitata in colore azzurro), la manutenzione ordinaria, la pulizia, la vigilanza e la custodia e della parti promiscue (in planimetria delimitata in colore giallo) ad uso comune con la parte sportiva, sia esterna che interna.

Consistenza dell'impianto evidenziata nelle allegate planimetrie:

con contorno in colore – AZZURRO:

- Area bar (mescita) con annesso locale retro bar con locale di servizio ad uso del bar e con servizio igienico ad esclusivo uso del personale del bar;

con contorno in colore - GIALLO:

- Area ad uso comune con entrata principale, androne d'ingresso, area pubblico da adibire ad uso del bar e della parte sportiva munita di servizi igienici (uomini – donne) e magazzino;

con contorno in colore – ROSSO:

- Area sportiva: campi da gioco interni ed esterni
- Area verde esterna di pertinenza

L'impianto sportivo e le strutture di cui sopra che vengono locati saranno meglio descritti nello stato di fatto in cui si trovano e nella relazione redatta dal Servizio Tecnico in contraddittorio con il locatario al momento della consegna dell'impianto.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata dalla firma della concessione del verbale di consegna dell'impianto e del presente disciplinare e cesserà il **31.12.2019**.

Da tale data il concessionario è obbligato a dare esecuzione al contratto, anche in pendenza della sottoscrizione dello stesso, che potrà avvenire anche in data successiva alla consegna dell'impianto.

E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 3 CANONE

Sarà dovuto dal concessionario all'Amministrazione Comunale un canone annuo, determinato in sede di gara, da corrispondere anticipatamente in due rate del 50% ciascuna rispettivamente entro il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.

Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT di aumento dei beni di consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI E ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

Il locatario si obbliga ad assumere, con propria organizzazione di mezzi, a proprio rischio e a proprie totali spese l'attività di somministrazione alimenti e bevande compatibili con le caratteristiche dei locali e con le norme della sicurezza, con i seguenti oneri ed obbligazioni:

1. L'apertura del bar al pubblico dovrà avvenire secondo gli orari previsti dalla normativa vigente e comunque dovrà coincidere senz'altro con l'apertura del bocciodromo comunale per lo svolgimento dell'attività sportiva, orari questi ultimi che saranno stabiliti dal Comitato di gestione tecnico-sportivo composto dai rappresentanti delle società bocciofile operanti nel territorio comunale, dalla Società titolare della gestione della parte sportiva del bocciodromo e dell'Amministrazione Comunale.
2. Il gestore dell'attività di somministrazione di bevande dovrà praticare uno sconto del 10% sui prezzi di mercato agli iscritti alle società sportive bocciofile del Comune di Fossalta di Portogruaro.
3. Sarà fatto divieto di somministrazione di superalcolici nel corso di partite ufficiali di campionato. Inoltre è vietato l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito; è altresì vietata l'effettuazione di giochi leciti (flipper, biliardo, freccette, ecc.), con esclusione del gioco delle carte che è ammesso.

4. Le spese per il personale, comprendenti tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni, alla sicurezza, all'applicazione ed all'osservanza del contratto collettivo di lavoro per il personale in servizio;
5. Ogni responsabilità civile per danni a cose e persone conseguenti all'attività svolta nell'impianto ad uso commerciale o comunque causati a terzi, ivi compreso il concedente, ed imputabile al concessionario verrà assunta da quest'ultimo ed il Comune ne rimarrà totalmente estraneo. A tal fine il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa da depositare in copia presso l'ufficio comunale competente.
6. Il locale da adibire a pubblico esercizio con accessori connessi dovranno mantenere la destinazione d'uso originaria ed è vietata la cessione del contratto e la subconcessione anche parziale.
7. I locali sono concessi nello stato in cui si trovano.
8. La tenuta in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio, per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario.
9. La pulizia e l'igiene giornaliera e programmata dell'impianto in concessione e degli spazi ad uso comune accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici) secondo il calendario di intervento stabilito con la società titolare della gestione della parte sportiva.
10. La vigilanza sui consumi delle risorse non rinnovabili in modo che sia evitato ogni tipo di spreco;
11. La custodia dell'impianto e delle sue pertinenze secondo il calendario di intervento manutentivo stabilito con la società titolare della gestione della parte sportiva.
12. L'intestazione, per l'area di concessione, delle utenze di acqua, energia elettrica, gas, telefono ed il pagamento delle relative spese di consumo.
13. Il pagamento all'Amministrazione Comunale delle spese del riscaldamento per la parte di immobile utilizzata che sarà quantificata in base ai consumi quantificati dall'Ufficio Tecnico sulla base del contatore di calore dedicato all'area.
14. La stipula e l'operatività per tutta la durata del contratto, di idonee polizze assicurative dirette a garantire la copertura dei rischi di esercizio.
15. Il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario, custode e responsabile della parte oggetto del presente bando, strutture ed attrezzature di proprietà comunale che dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione e riconsegnate alla scadenza del contratto perfettamente integre e funzionali, fatto salvo l'usura derivante dal normale utilizzo.
16. L'ordinaria manutenzione compresa la riparazione di apparecchi sanitari, relative rubinetterie, i cambi di lampade, degli interruttori, dei punti di presa, di tutte le parti funzionali dell'impianto elettrico e dell'impianto termoidraulico.
17. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di funzionamento del locale adibito a esercizio pubblico e relativi accessori nonché i costi per il loro arredamento. Detto arredamento resterà di proprietà del concessionario che alla scadenza del contratto avrà facoltà di asportare liberamente, provvedendo eventualmente a propria cura e spese alla rimozione su richiesta del Comune.
18. Il concessionario riconosce che, alla scadenza della concessione medesima, non sarà dovuta alcuna somma a titolo di avviamento, in quanto la gestione dell'esercizio per la somministrazioni di alimenti e bevande (bar) del bocciodromo comunale non rientra nelle tipologie a cui la normativa vigente riconosce tale benefici.
19. Le spese di manutenzione ordinaria e di pulizia dei locali oggetto del presente bando nonché le spese di energia elettrica, riscaldamento ed acqua, sono a carico del concessionario. La pulizia dei locali ad uso comune dovrà essere concordata con la società titolare della gestione della parte sportiva e in ogni caso la frequenza deve garantire pulizia e decoro dei locali consegnati.

20. Il concessionario non potrà apportare modifiche ai locali senza la preventiva autorizzazione del Comune. Le eventuali addizioni e migliorie apportare previa autorizzazione e non asportabili alla scadenza del contratto saranno acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune salvo diversa motivata ragione se ritenuto, altrimenti saranno demolite;
21. L'assegnatario potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento previo preavviso di 3 (tre) mesi da notificare mediante raccomandata A.R. e provvedendo al pagamento di tre mensilità di affitto successivo al rilascio dei locali.
22. L'assegnatario provvederà tempestivamente ad attivare le pratiche per il subentro nella titolarità delle utenze e alla separazione di quella relativa alla fornitura idrica. In ogni caso, dalla data della consegna dei locali, ogni spesa relativa ai consumi verrà addebitata al concessionario.
23. L'eventuale richiesta di assegnazione di una porzione di suolo pubblico pertinente, ma al di fuori dei locali, comporterà il pagamento della COSAP secondo le tariffe vigenti.
24. Con cadenza annuale il concessionario deve presentare un progetto dei lavori ordinari effettuati nell'anno concluso e un progetto dei lavori di manutenzioni programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.
25. Il mantenimento di sicurezza resta in capo al concessionario, intendendosi tutti gli aspetti relativi alla sorveglianza, controllo e manutenzione previsti dalle norme e legislazione vigente. Resta in capo al concessionario il rispetto degli obblighi di cui al D.lgs.81/08 relativamente alla gestione complessiva della sicurezza.

ART. 5 - PROGRAMMA DI UTILIZZO

L'apertura del bar al pubblico dovrà avvenire secondo gli orari previsti dalla normativa vigente e comunque dovrà coincidere senz'altro con l'apertura del bocciodromo comunale per l'attività sportiva, orari che saranno stabiliti dal comitato di gestione tecnico-sportivo composto dai rappresentanti delle società stesse e dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - CARTA DEI SERVIZI

Nella carta dei servizi per gli utenti, che il locatario deve predisporre e comunicare all'Amministrazione Comunale annualmente e ogni volta che si propongano delle modifiche, devono essere indicati i giorni e gli orari di apertura, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, i nominativi ed il recapito dei responsabili dell'impianto, le modalità con le quali l'utenza può formulare suggerimenti o reclami. La carta dei servizi dovrà essere depositata presso il Comune alla data della consegna della struttura.

ART. 7 - RISERVA DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Fermo restando ogni impegno derivante dall'attività ufficiale del locatario, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare i locali per proprie iniziative che promuovano attività a carattere sociale, ricreativo o sportivo nell'impianto, previo accordo con il concessionario.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale:

- Le verifiche periodiche dei quadri elettrici, degli impianti di messa a terra, della centrale termica;
- La verifica periodica degli idranti e degli estintori e la tenuta dei registri dei controlli antincendio;
- Le assicurazioni contro i rischi da incendio dell'immobile;
- Gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e dei locali di cui all'articolo 1621 del codice civile, salvo i casi di avaria provocata da accertata negligenza nella conduzione, nel qual caso le spese dovranno essere sostenute dal locatario.

L'Amministrazione provvederà all'affidamento dell'appalto di gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento e al riparto delle spese sostenute tra gli utilizzatori dell'immobile in base alla volumetria a ciascuno utilizzatore assegnata; il rimborso all'Amministrazione Comunale delle spese da questa sostenute dovrà essere effettuato in 2 rate semestrali entro il 31 dicembre ed il 31 luglio di ogni anno.

Gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare saranno accertati e definiti dal servizio tecnico comunale; l'Amministrazione Comunale darà preavviso al locatario di tale necessità e concorderà con lo stesso il periodo occorrente per la realizzazione degli interventi.

Il locatario si obbliga a comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale il verificarsi di guasti e rotture che richiedano interventi di carattere straordinario.

Non potranno in alcun modo considerarsi a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione ordinaria oppure per i lavori conseguenti alla mancata segnalazione da parte del locatario dei guasti e delle rotture che richiedano interventi di carattere straordinario.

Nulla è dovuto al locatario, a qualsiasi titolo, per l'eventuale interruzione dell'attività necessitata dall'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità degli impianti.

ART. 9 - ADDETTI ED INCARICATI DAL LOCATARIO

Il locatario si obbliga a comunicare all'Amministrazione Comunale, contestualmente alla firma del disciplinare e del contratto di concessione, le generalità dei responsabili del servizio di riordino, pulizia e custodia dell'impianto; ogni variazione che dovesse sopravvenire dovrà essere ugualmente comunicata all'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - ENTRATE E TARIFFE

Il concessionario ha diritto di percepire gli introiti derivanti dalle tariffe derivanti dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, connessi alla concessione.

Le tariffe si intendono sempre al netto dell'I.V.A. di legge, che perciò dovrà essere calcolata ed applicata dal concessionario all'atto della riscossione.

Il tariffario deve essere esposto nei locali di ingresso all'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

Le tariffe dovranno esser congrue con quelle praticate negli analoghi impianti situati nei paesi limitrofi.

ART. 11 - PUBBLICITA'

E' consentito al concessionario l'esercizio della pubblicità all'interno dell'impianto sportivo previo benestare dell'Amministrazione Comunale, espresso formalmente, per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

L'Amministrazione Comunale è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature e le aree pertinenti all'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata del presente disciplinare e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata.

Il locatario è tenuto al ripristino degli spazi utilizzati per la pubblicità.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti relativamente alla gestione dell'impianto sportivo, precedentemente alla firma del contratto, il locatario deve costituire nei modi di legge previsti per i contratti pubblici una cauzione definitiva di **€ 15.000,00 (Euro quindicimila/00)**.

ART. 13 - GESTIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

Le spese e gli adempimenti burocratici per l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'area bar sono interamente a carico del locatario.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere intestate al locatario, il quale si assumerà anche tutti gli oneri fiscali.

In ogni caso l'unico responsabile di tutti i servizi connessi è il locatario restando l'Amministrazione Comunale estranea a qualsiasi rapporto che si verrà a configurare tra il locatario e gli utenti.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBCONCESSIONE A TERZI

Il locatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, il contratto in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

ART. 15 - ESENZIONE DI RESPONSABILITA'

Nessuna responsabilità potrà ascrivarsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile del locatario, il quale garantendo di possedere tutti i requisiti per la conduzione degli immobili in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale.

Il locatario esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possono in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto e da ogni altra azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dalle attività della gestione oggetto della presente concessione.

ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti con un massimale unico per sinistro non inferiore ad **€ 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00)** senza limite per persona o cose; detta polizza deve tenere indenne il locatario anche per morte, lesioni dell'integrità fisica qualunque danno a persone, compresi i rappresentanti dell'Amministrazione

comunale autorizzati ad accedere all'impianto, ed a cose, imputabili alla responsabilità del locatario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività

oggetto del presente contratto, nonché dei danni predetti verificatisi nel periodo della gestione in locazione, ma di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto di locazione; il locatario deve stipulare apposita polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, attrezzature verificatisi nel corso della concessione e da qualunque causa determinati per un massimale minimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del locatario.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio della concessione e cessa al termine di questa; il locatario deve trasmettere all'Amministrazione Comunale copia delle polizze prima dell'inizio dell'attività.

Le polizze devono essere automaticamente rinnovabili, "a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza preventiva escussione del debitore principale".

Nelle polizze di assicurazione deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla assicuratrice liquidato direttamente all'Amministrazione Comunale per i beni, immobili e mobili di proprietà della medesima.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone o a cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle polizze, l'onere relativo sarà a totale carico del locatario.

Il locatario deve consegnare, ogni anno, all'Amministrazione Comunale, per tutta la durata del contratto di locazione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

L'Amministrazione Comunale si avvarrà delle polizze assicurative per il pagamento delle opere e dei lavori in carico al locatario che dovessero essere fatte eseguire d'ufficio.

ART. 17- CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale effettuerà periodicamente in qualsiasi momento accessi, ispezioni, verifiche all'impianto e alle sue pertinenze.

L'Amministrazione Comunale stabilisce infine le modalità di rilevazione e conseguente gestione delle non conformità sul servizio erogato e su quanto sottoscritto dal locatario, nonché le modalità di applicazione delle eventuali penali.

ART. 18 - IMMOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza degli impianti e del loro stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, risulteranno da un apposito verbale che sarà redatto in contraddittorio tra l'Amministrazione Comunale ed il locatario prima dell'inizio dell'attività; analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Tali documenti saranno trattenuti agli atti del Comune.

Tutti i materiali, attrezzature ed impianti di cui in precedenza, non potranno essere asportati né modificati, né sostituiti senza il preventivo benestare scritto dell'Amministrazione Comunale, e ciò anche per quanto attiene ad eventuali lavori edili ed opere fisse riguardanti l'impianto e sue pertinenze.

L'Amministrazione Comunale potrà pretendere che siano prontamente sostituite dal locatario le eventuali attrezzature di proprietà comunale rese inefficienti ed inservibili dall'incuria.

Dopo un preavviso di quindici giorni, le sostituzioni potranno essere fatte direttamente dal Comune con onere a carico del locatario.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che il locatario intenderà usare e far usare nell'attività di gestione o nell'esecuzione di lavori, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza e sicurezza.

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di soggetti abilitati dovranno risultare in regola con tali controlli.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per la gestione del servizio di cui al contratto saranno custoditi a cura del locatario e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

ART. 19 - OBBLIGHI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

Il locatario deve svolgere i servizi, oggetto della contratto di locazione, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, nonché di tutela ambientale.

Il locatario è obbligato al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Il locatario si obbliga ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nel servizio le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico del locatario per tutti i prestatori d'opera ed i volontari che, a qualsiasi titolo e merito, lavorino nel bocciodromo e nei servizi accessori.

ART. 20 – GESTIONE DELLA SICUREZZA

Per tutta la durata della contratto il locatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve provvedere a nominare il responsabile della sicurezza e a predisporre il piano di gestione della sicurezza finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza; installare e integrare la necessaria segnaletica di

sicurezza per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.

ART. 21 - ACCORDI TRA SOCIETA'

Eventuali accordi con società, enti e organizzazioni ospitate negli impianti, dovranno rispettare tutte le clausole del contratto di locazione e autorizzate dal Comune.

ART. 22 - PENALI

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, sono stabilite a carico del locatario le seguenti sanzioni:

- Per la mancata o ritardata apertura o anticipata chiusura in orario serale sarà irrogata una sanzione di € 100,00 (Eurocento/00);
- Per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi assunti con il presente contratto verrà irrogata una sanzione di € 260,00 (Euroduecentosessanta/00).

Le infrazioni anzidette potranno essere accertate dai funzionari del Comune di Fossalta di Portogruaro o dagli altri organi competenti per legge in materia di igiene e sicurezza; un rapporto sulle eventuali infrazioni riscontrate sarà trasmesso al locatario il quale dovrà, entro sette giorni, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dal responsabile Servizio Cultura/Sport, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che dovranno comunque essere documentate.

L'applicazione delle predette penalità non pregiudica le pretese di risarcimento o di indennità da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti del locatario in relazione ad eventuali danni patiti, né eventuali pretese di terzi, nei confronti dei quali il locatario rimane, comunque ed in qualsiasi caso, direttamente responsabile.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il locatario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal responsabile Cultura/Sport, questo, a spese del locatario stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

Per l'applicazione delle penali e degli interventi d'ufficio a spese del locatario l'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi sulla cauzione.

ART. 23 - RISOLUZIONE

Salva ogni pretesa di risarcimento o di indennità, nonché salva l'applicazione delle penali previste nel presente disciplinare, la concessione si risolve di diritto, previa dichiarazione dell'Amministrazione Comunale comunicata al locatario, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

1. Cessione totale o parziale del contratto ovvero, sub affidamento ad altra ditta senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
2. Inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previdenziali, di sicurezza e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
3. Mancata reintegrazione della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
4. Cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del locatario;
5. Incapacità manifesta nella gestione del servizio;
6. Danni irreparabili apportati alla struttura presa in gestione;
7. Commissione di reati contro l'Amministrazione Comunale o contro l'utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del locatario;
8. Cancellazione dal Registro delle Imprese (salva l'applicazione, al predetto caso di perdita dell'iscrizione nell'apposito registro professionale, delle disposizioni in tema di fallimento dell'impresa mandataria o dell'impresa mandante);
9. Gravi inadempienze relativamente al programma di manutenzione ordinaria;
10. Rilevante scadenza del decoro del complesso sportivo;
11. Esercizio di attività diverse da quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
12. Chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo per un periodo superiore a quindici giorni nel corso dell'anno solare;
13. Mancata prestazione delle polizze fideiussorie e assicurative;
14. Mancato o ritardato pagamento del canone di locazione.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale si avvarrà, anche a titolo di risarcimento del danno, della cauzione definitiva prestata dal locatario, fatto salvo ogni maggiore danno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far subentrare la ditta che, in base alla gara esperita ed ai medesimi criteri di gara, ha prodotto l'offerta migliore dopo il locatario decaduto.

In caso di non accettazione, rinuncia o decadenza, o per qualsiasi altro motivo che impedisca alla potenziale subentrante di assumere gli oneri del contratto di locazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di far subentrare

la ditta ulteriormente successiva alle prime due e così via fino ad esaurimento delle ditte stesse che hanno partecipato alla gara.

ART. 24 - RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

Alla scadenza del contratto di locazione l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione Comunale in normale stato d'uso previa verifica in contraddittorio con il verbale redatto in fase di consegna dell'immobile;

ART. 25 - CLAUSOLE ACCESSORIE

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intervenire nel bocciodromo, compresi servizi e bar, per eventuali lavori di ristrutturazione dell'area o interventi urbanistici pubblici o privati che possono riguardare l'area stessa.

Il locatario si impegna a lasciare la struttura del bocciodromo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, con preavviso di almeno 120 giorni.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione del contratto, del bando e del presente disciplinare, o altrimenti connessa o consequenziale, ove non venga composta bonariamente, sarà devoluta alla magistratura ordinaria.

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il locatario si configura come atto di locazione di un immobile indisponibile di proprietà comunale finalizzato all'esercizio di un pubblico servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 27/01/63 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del locatario.

ART. 29 - RINVII

Quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme e alle disposizioni di legge in materia di locazioni di beni patrimoniali pubblici destinati a pubblico servizio e alle norme riguardanti la gestione degli impianti sportivi.

Oggetto: Offerta per la concessione di servizio di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi presso i locali del bocciodromo comunale.

Il sottoscritto
nato ail
residente nel Comune di Provincia
Stato
Via/Piazza
codice fiscale numero telefono

CHIEDE

di essere ammesso all'asta pubblica

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. di essere legale rappresentante della Società/Associazione¹ con sede nel Comune diProvincia Via/Piazza.....con codice fiscale numero telefono fax;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nonchè ciò che è riportato sotto la voce altre informazioni contenute nel bando di gara e di aver preso visione di tutti i modelli allegati al Bando;
3. di avere la necessaria struttura organizzativa e tecnica per l'esecuzione dei servizi e per lo svolgimento diretto o tramite preposto dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
4. di aver preso visione dei locali e di non aver nulla da eccepire rispetto al loro utilizzo ai fini dell'attività prevista dal bando;
5. di avere conoscenza dei limiti prescritti dall'ASL per lo svolgimento della suddetta attività in rapporto al tipo locali e attrezzature allestite;
6. attesta l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 11 c.1 del D.Lgs 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98
7. ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle forniture,

OFFRE

Un aumento percentuale annuo pari al per l'uso dei locali adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande del bocciodromo comunale.

FIRMA

¹ Il punto 1 deve essere compilato solo nel caso l'offerta sia presentata per conto di Società/Associazione

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione)

- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni;

DICHIARA:

(barrare le voci che interessano)

1. ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.;
2. ☐ che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia);
3. ☐ che la persona in possesso dei requisiti professionali (art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59), che sottoscrive l'ALLEGATO C è:
 - ☐ il sottoscritto, titolare della ditta individuale;
 - ☐ il sottoscritto, legale rappresentante della società;
 - ☐ ...l... sig. nominato preposto;
4. ☐ di essere a conoscenza che per l'eventuale detenzione nell'esercizio di giochi leciti è tenuto a presentare separata dichiarazione (con esclusione dei videogiochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS).

FIRMA

data

➔ **ALLEGA:**

- ☐ fotocopia del documento di identità;

3.5 ☐ di essere stato iscritto al R.E.C. della CCIAA di _____ al n. _____ per le ex tabelle I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII (art. 12, c. 2, D.M. 375/1988) o per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale del registro per la gestione di impresa turistica (R.I.T.), salvo cancellazione volontaria o per perdita di requisiti, o di aver superato in data _____ l'esame di idoneità presso la CCIAA di _____.

II/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.

Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data

firma